S.T.P. Soc.Coop. C.F. P.IVA e R.I. 03165220405 R.E.A n. 288743 CCIAA della Romagna
e-mail info@studiosantarelli.it

SECON SERVIZI CONTABILI S.r.l.

C.F. P.IVA e R.I. 01245650401 R.E.A n. 215021 CCIAA della Romagna
e-mail sandra@studiosantarelli.it
Via Del Mare, 109 47023 Cesena – FC Tel. 0547/25865 Fax 0547/24276

CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

giugno 2022

Informative e news per la clientela di studio

Le *news* di giugno pag. 2
Versamento imposte da "*redditi 2022*": prima scadenza al 30 giugno 2022 pag. 3
Diritto annuale CCIAA 2022 pag. 5
Novità e chiarimenti sul credito d'imposta beni strumentali 4.0 pag. 8
Proroga del *superbonus* 110% su edifici unifamiliari o abitazioni funzionalmente indipendenti e autonome in edifici plurifamiliari pag. 10
Al via le domande per i contributi a fondo perduto delle attività di intrattenimento notturno e della ristorazione collettiva pag. 13
Nuovo contributo covid-19 per i dettaglianti: le *faq* del Mise pag. 15
Al via le sanzioni sul mancato uso del pos pag. 21
Riunioni organi sociali degli enti: le regole per il ricorso alla modalità in videoconferenza pag. 22
Sanzioni e ravvedimento per le comunicazioni al sistema tessera sanitaria pag. 25
Obbligo fattura elettronica dal 1° luglio 2022: verifiche necessarie per forfettari e soggetti in regime forfettario 398 pag. 26
Rese note le indicazioni di calcolo per le agevolazioni energetiche delle imprese "*non energivore*" pag. 28
I codici SAE e RAE da indicare sulle domande per la concessione di finanziamenti agli istituti di credito pag. 29
Obbligo di comunicazione dei titolari effettivi: pubblicato il decreto pag. 38
Isa applicabili al periodo d'imposta 2021: arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate pag. 39

Le procedure amministrative e contabili in azienda

I rimborsi spese per dipendenti e amministratori pag. 42

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 giugno al 15 luglio 2022 pag. 46

Informative e news per la clientela di studio

RIPRESA VERSAMENTI SETTORE AUTOTRASPORTI

Nei prossimi mesi è prevista per il settore autotrasporto la ripresa dei versamenti sospesi senza applicazione di sanzioni e interessi e secondo le seguenti scadenze:

- in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 oppure
- con versamento rateale per un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, da agosto a novembre cui si aggiunge un'ultima rata il 16 dicembre 2022 per l'ulteriore 50%. **(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022)**

MODIFICA CODICI ATECO 2022

Con una recente risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che è obbligatorio indicare il nuovo codice attività negli atti e nelle dichiarazioni da presentare nel 2022 e che al contrario non sussiste alcun obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dati. **(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 20 del 4 maggio 2022)**

BONUS PRIMA CASA *UNDER* 36

Con la risposta a interpello n. 261 dell'11 maggio 2022 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il rimborso del credito Iva prima casa *under* 36 è ammesso anche nel caso di acconti pagati dal padre dell'acquirente, a patto di indicare tale aspetto nel rogito.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 261 dell'11 maggio 2022)

CONSULTAZIONE PLANIMETRIA AGENTI IMMOBILIARI

Con provvedimento n. 174602 l'Agenzia delle entrate ha disposto l'accesso alla consultazione telematica delle planimetrie catastali anche agli agenti immobiliari.

(Agenzia delle entrate - provvedimento n. 174602 del 20 maggio 2022)

PIÙ DELEGATI PER I SERVIZI *ON LINE* DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con provvedimento n. 173217del 19 maggio 2022, con effetto dal 23 maggio 2022, l'Agenzia delle entrate ha individuato vari profili di soggetti che potranno ricevere procura per l'accesso ai dati che si trovano nell'area riservata, prima accessibile solo con le credenziali del contribuente o dell'intermediario da lui delegato.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 173217del 19 maggio 2022)

RIDUZIONE IRES AL 50%

Con circolare n. 15/E del 17 maggio 2022 l'Agenzia delle entrate precisa che la riduzione Ires del 50% prevista dall'articolo 6, D.P.R. 601/1973 è tuttora vigente e ne delinea gli ambiti e le modalità applicative con specifico riferimento a determinate tipologie di beneficiari in relazione alle quali sono emerse alcune criticità interpretative. Le categorie interessate sono:

- gli "*enti ospedalieri*";
- le fondazioni di origine bancaria (D.Lgs. 153/1999);
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 15 del 17 maggio 2022)

VERSAMENTO IMPOSTE DA "*REDDITI 2022*": PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2022

Da più parti è stata richiesta la proroga delle scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2022 e dal modello Irap 2022: in questa informativa vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2021 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2022. Si provvederà ad informare tempestivamente la gentile Clientela qualora nelle prossime settimane venga approvato un provvedimento di proroga dei termini ordinari di scadenza delle imposte.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap - saldo	3800	
Irap - acconto prima rata	3812	
Irap - acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Erario	1668	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Regioni	3805	

Il versamento del saldo 2021 e del primo acconto 2022 in scadenza al 30 giugno 2022 ovvero al 22 agosto 2022 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. Il secondo acconto 2022 è in scadenza al 30 novembre 2022 e non può essere rateizzato.

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l'utilizzo del modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile,

anche nel caso di F24 "*a zero*") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle sole compensazioni orizzontali, si ricorda che:

- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2022 e del modello Irap 2022 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L'eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l'apposizione del visto di conformità;
- vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di *home/remote banking* forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive);
- è previsto un blocco (ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di "*liberare*" la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021:

- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2021, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2022;
- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2021, il termine per il versamento delle imposte coincide con l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l'approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2022 mentre se l'approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 22 agosto 2022, cadendo il 31 luglio 2022 di domenica);
- se il bilancio dell'esercizio 2021 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2021, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 22 agosto 2022.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al Rea (repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente dal Ministero dello sviluppo economico.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;
- società tra professionisti (Stp);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le *start up* innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all'esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all'iscrizione.

Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2021 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2021 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2022;

- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2021 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2022;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-*septiesdecies,* cod. civ.) nell'anno 2021.

Il calcolo del diritto annuale

Il Ministero dello sviluppo economico (Mise), con la **nota n. 0429691 del 22 dicembre 2021**, ha fissato gli importi del contributo dovuto per l'anno 2022 (importi invariati rispetto a quelli già previsti lo scorso anno).

Le imprese individuali e i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, gli importi del diritto annuale sono fissi (importi arrotondati all'unità di euro):

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.*
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici **non** agricole e le società tra avvocati)	120 euro	24 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	53 euro	11 euro
Società semplici agricole	60 euro	12 euro
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	66 euro
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)	18 euro	---
* L'importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del **20% del diritto dovuto per la sede principale,** fino a un massimo di 200 euro per ognuna di esse, **a eccezione** dei soggetti iscritti solo al Rea che pagano solo il diritto fisso di 18 euro.		

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente.

Aliquote in base al fatturato 2021 ai fini Irap		
fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000	200 euro (misura fissa)
oltre 100.000	250.000	0,015%
oltre 250.000	500.000	0,013%
oltre 500.000	1.000.000	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000	0,003%

oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un *max*. di 40.000 euro)

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote, per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa: **sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.**

Sono soggetti a riduzione anche:

- l'importo minimo, che quindi risulta pari a 100 euro;
- l'importo massimo, che quindi risulta pari a 20.000 euro.

Il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato per il triennio 2020/2022 l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale di competenza di CCIAA che con apposite delibere hanno disposto il finanziamento di specifici programmi e progetti.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti 5 decimali).

Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2022 e il codice tributo 3850.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese.

Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale non versato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

NOVITÀ E CHIARIMENTI SUL CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0

L'investimento in beni strumentali, dal 2020, è agevolato tramite il riconoscimento, a favore del contribuente che effettua l'acquisto, di un credito d'imposta di misura variabile a seconda della tipologia di bene acquistato; le norme di riferimento sono l'articolo 1, comma 184-197, L. 160/19 (Legge di Bilancio 2020), per l'anno 2020, mentre per gli anni successivi l'agevolazione è contenuta nella Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), all'articolo 1, commi 1051/1063, disposizione recentemente modificata e prorogata ad opera della Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, L. 234/2021).
Il bonus più consistente è riconosciuto a favore dei beni a maggior impatto tecnologico (i cosiddetti beni 4.0); recentemente il "*Decreto Aiuti*" è intervenuto a potenziare tale agevolazione con un incremento della misura del beneficio prevista per gli investimenti immateriali effettuati nel 2022.
Si deve anche segnalare la circolare n. 14/E/2022 con la quale l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti circa le modalità di applicazione del beneficio, con specifico riferimento all'interpretazione dei tetti di spesa.

Il potenziamento del credito d'imposta 4.0

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni 4.0 è stata recentemente oggetto di potenziamento, con un incremento della misura del credito spettante a far valere sugli acquisti effettuati nel corso del 2022.
L'articolo 21 del "*Decreto Aiuti*" (D.L. 50/2022) prevede ora per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato B annesso alla L. 232/2016 (i cosiddetti **immateriali 4.0,** ossia *software* e sistemi per l'automazione aziendale), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), che la misura del credito d'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 1058, L. 178/2020 sia elevata **dal 20% al 50%.**
Si rammenta che tale credito d'imposta spetterà comunque anche per gli investimenti realizzati sino al 31 dicembre 2025 (ovvero consegna fino al 30 giugno 2026 con prenotazione al 31 dicembre 2025), ma la misura dell'agevolazione sarà minore (scenderà progressivamente al 20%-15%-10% rispettivamente per i periodi d'imposta 2023-2024-2025).

Immateriali 4.0			
Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)	Investimenti 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024 con prenotazione 31 dicembre 2023)	Investimenti 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025 con prenotazione 31 dicembre 2024)	Investimenti 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 dicembre 2025)
50% Max 1 milione	20% Max 1 milione	15% Max 1 milione	10% Max 1 milione

Occorre ricordare che anche il credito d'imposta per gli investimenti in beni **materiali 4.0**, inclusi nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016, è stato recentemente oggetto di un potenziamento.

Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 ovvero **entro il 31 dicembre 2022** in caso di prenotazione, termine originariamente fissato al 30 giugno 2022 e successivamente oggetto di proroga a opera dell'articolo 3-*quater*, D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe 2022), spetta un credito d'imposta con le seguenti aliquote e massimali (articolo 1, comma 1056, L. 178/2020):

- 50% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 in caso di prenotazione, spetta un credito d'imposta con le seguenti aliquote e massimali (articolo 1, comma 1057, L. 178/2020):

- 40% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Gli investimenti effettuati nel triennio di proroga 2023/2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 in caso di prenotazione sono disciplinati dal comma 1057-*bis*, articolo 1, L. 178/2020, modificato dall'articolo 10, comma 1, D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-*ter*); tale provvedimento ha inserito un'ulteriore fascia di investimenti agevolabili con massimale di 50 milioni di euro, da applicarsi limitatamente agli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; a tale fascia di investimenti spetta un credito d'imposta pari al 5%.

Per quanto riguarda la verifica di tali soglie, l'Agenzia delle entrate è intervenuta con la circolare n. 14/E/2022 portando un chiarimento: il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all'articolo 1, comma 1057-*bis,* L. 178/2020, pari a 20 milioni di euro, è riferito alla singola annualità e non all'intero periodo 2023-2025.

Materiali 4.0		
Investimenti 2021 (ovvero fino al 31 dicembre 2022 con prenotazione 31 dicembre 2021)	Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)	Investimenti 2023-2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 dicembre 2025)
50% (fino 2,5 milioni) 30% (2,5-10 milioni) 10% (10-20 milioni)	40% (fino 2,5 milioni) 20% (2,5-10 milioni) 10% (10-20 milioni)	20% (fino 2,5 milioni) 10% (2,5-10 milioni) 5% (10-20 milioni) 5% (10-50 milioni per investimenti PNRR)

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

PROROGA DEL SUPERBONUS 110% SU EDIFICI UNIFAMILIARI O ABITAZIONI FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI E AUTONOME IN EDIFICI PLURIFAMILIARI

L'articolo 14, D.L. 50/2022 ha disposto che all'articolo 119, comma 8-*bis*, D.L. 34/2020 il secondo periodo sia sostituito dal seguente: "*Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'articolo 119, D.L. 34/2020".*
Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato recentemente la circolare n. 19/E/2022 con la quale ha riepilogato le modifiche normative entrate in vigore negli ultimi mesi. Nella presente informativa si commentano i principali chiarimenti forniti.

Il raggiungimento del SAL 30% entro il 30 settembre 2022

Per quanto riguarda gli interventi su edifici unifamiliari o abitazioni funzionalmente indipendenti e autonome in edifici plurifamiliari è ora previsto l'allungamento dei termini dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 per il raggiungimento di un SAL pari ad almeno il 30% dell'intervento complessivo che consente di sostenere le spese agevolabili al 110% entro il più ampio termine del 31 dicembre 2022.
Per gli interventi che comportano l'effettuazione di lavori rientranti sia nel *superbonus* 110% sia nell'ambito di altre agevolazioni edilizie che danno diritto a detrazioni fiscali con percentuali inferiori (recupero edilizio, *sisma bonus* ordinario, *eco bonus* ordinario, *bonus* facciate, etc.) bisognerà seguire specifiche regole di calcolo per conteggiare lo stato di avanzamento. È decisivo capire come calcolare la percentuale maturata del SAL, in particolare per i lavori rientranti nel *superbonus* 110%, il cui termine di fruizione dell'agevolazione è il 31 dicembre 2022, purchè al 30 settembre 2022 sia raggiunto un SAL di almeno il 30% dell'intervento complessivo.

➡ Nel calcolo del SAL si possono considerare anche eventuali opere rientranti in bonus edilizi diversi dal *superbonus* 110%, rapportando l'avanzamento conseguito all'importo complessivo delle opere preventivate (indipendentemente dalla tipologia di bonus a cui accedono). Si ritiene, pertanto, superato il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n.538/2021 in presenza di diverse tipologie di opere che danno diritto a detrazioni diverse.
Diviene una facoltà del committente conteggiare il SAL alternativamente:
- solo sulle opere e sulle spese tecniche che danno diritto al *superbonus* 110%;
- sulle opere e sulle spese tecniche complessive oggetto di intervento.

Obbligo CCNL edilizia dal 27 maggio 2022

L'articolo 28-*quater*, D.L. 4/2022 convertito dalla L. 25/2022 prevede che per i lavori edili di cui all'Allegato X, D.Lgs. 81/2008, avviati dopo il 27 maggio 2022 e di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il § 8 della circolare n. 19/E/2022 dell'Agenzia delle entrate chiarisce che il limite dimensionale di 70.000 euro deve essere parametrato al valore dell'opera complessiva e non soltanto alla parte di lavori edili. L'omessa indicazione nell'atto di affidamento dei contratti cllettivi di lavoro applicati determina il mancato riconoscimenti dei benefici fiscali normativamente previsti.

La norma, inoltre, riferendosi ai datori di lavoro, esclude dall'applicazione della disciplina degli interventi eseguiti , senza l'impiego di dipendenti, gli imprenditori individuali, i soci di società di persone o di società di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

Per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022, i soggetti incaricati di apporre il visto di conformità devono verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.

La verifica della congruità del costo della manodopera

Il Ministero del lavoro con il D.M. 143/2021, in attuazione dell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, ha definito il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili. I lavori edili soggetti alla verifica di congruità del costo della manodopera sono quelli riconducibili alle attività edili di cui all'articolo 2, D.M. 143/2021, desumibili dal capitolato d'appalto e/o dal contratto.

La verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile nell'ambito dei lavori:

- pubblici / privati eseguiti da imprese affidatarie, in appalto / subappalto e lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella relativa esecuzione.

Per i lavori privati la verifica della congruità si applica esclusivamente alle opere di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro e riguarda i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla competente Cassa edile / Edilcassa è effettuata dopo il 1° novembre 2021.

L'Agenzia delle entrate, sempre nel § 8 della circolare n. 19/E/2022, chiarisce che per quanto attiene alla verifica della congruità della manodopera impiegata, il committente deve richiedere all'impresa affidataria l'attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, D.M. 143/2021.

I requisiti previsti dall'articolo 119, comma 14 per le attestazioni/asseverazioni rilasciate dal 26 febbraio 2022

Il § 6 della circolare n. 19/E/2022 riepiloga le misure sanzionatorie per le asseverzioni/attestazioni previste sia per il Superbonus 110% sia per i bonud edilizi ordinari. Nel sito *internet* Enea, nell'area personale del tecnico asseveratore, nella sezione dedicata a "*Le mie polizze*" sono fornite indicazioni sull'utilizzo delle polizze assicurative.

L'articolo 119, comma 14, D.L. 34/2020 specifica che la polizza degli asseveratori del *superbonus* 110% (sia per quanto riguarda l'ecobonus sia per quanto riguarda il *sisma bonus*), può essere, per le attestazioni e asseverazioni sottoscritte dal 26 febbraio 2022 in poi, di tre tipologie alternative:

- articolo 119, comma 14, § 2, D.L. 34/2020: i soggetti stipulano una polizza assicurativa della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massiamle pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata;
- articolo 119, comma 14, § 3, D.L. 34/2020: l'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 137/2012 purchè questa: non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al comma 14, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; garantisca, se in operatività di *claims made*, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti;
- articolo 119, comma 1, § 4, D.L. 34/2020: il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui all'articolo 119 con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

AL VIA LE DOMANDE PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO NOTTURNO E DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

Discoteche, sale da ballo, *night club* e simili

A partire dal prossimo 6 giugno e fino al giorno 20 dello stesso mese i gestori di "*Discoteche, sale da ballo, night club e simili*", che al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) avevano l'attività chiusa in osservanza delle misure *anti* Covid, potranno presentare richiesta per il contributo a fondo perduto a loro favore previsto dal Decreto Sostegni-*ter* (articolo 1, comma 1, D.L. 4/2022).

Con il provvedimento n. 171638/2022 del 18 maggio 2022 l'Agenzia delle entrate ha reso noto il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze.

Le domande dovranno essere inviate utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle entrate o il servizio *web* disponibile nell'area riservata del portale "*Fatture e corrispettivi*" del sito *internet* dell'Agenzia dellle entrate. L'invio può essere effettuato direttamente dal richiedente o tramite un intermediario incaricato.

Come indicato dal Sostegni-*ter* possono beneficiare degli aiuti discoteche, sale da ballo e attività similari (individuate dal codice Ateco 2007 93.29.10) con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione che il richiedente ha attivato la partita Iva prima del 27 gennaio 2022 e che a tale data esercitava un'attività prevalente individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 (discoteche, sale da ballo, *night club* e simili).

Scaduto quindi il termine di presentazione delle istanze, fissato al 20 giugno 2022, l'Agenzia delle entrate effettua la ripartizione dei fondi per l'erogazione del contributo. Le risorse finanziarie saranno ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l'istanza, entro l'importo massimo di 25.000 euro per ciascun beneficiario.

L'Agenzia delle entrate comunicherà all'interessato nell'apposita area riservata del portale "*Fatture e corrispettivi*" – sezione "*Contributo a fondo perduto - Consultazione esito*", l'importo del contributo riconosciuto e l'avvenuto mandato di pagamento, o lo scarto motivato dell'istanza.

Il contributo sarà erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.

Ristorazione collettiva

Allo stesso tempo con provvedimento n. 151077/2022 del 3 maggio 2022 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le istanze per il contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva previsto dal decreto "Sostegni *bis",* saranno presentabili anch'esse a far data dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022.

Il contributo in oggetto è destinato alle imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, sia esso pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita (scuole, università, uffici, etc.).

Si tratta dei soggetti la cui attività è individuata dai codici Ateco 2007:
- 56.20.10 "*Mense*" e
- 56.29.20 "*Catering continuativo su base contrattuale*",

i cui ricavi dell'anno 2019 devono essere stati generati per almeno il 50% dai corrispettivi derivanti dai contratti di ristorazione collettiva.
L'abbattimento dei ricavi deve essere almeno pari a un calo minimo del 15% tra i ricavi dell'anno 2019 rispetto e quelli dell'anno 2020. Per i contribuenti che hanno attivato la partita Iva nel corso del 2019, il raffronto avviene tra il fatturato e i corrispettivi intercorrenti tra l'attivazione e la fine dell'anno 2019 e il fatturato e i corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2020.
L'istanza può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite la procedura web che verrà messa a disposizione all'interno del portale "*Fatture e corrispettivi*" o con predisposizione del file mediante un software predisposto secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento e invio attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via *desktop* telematico).
L'invio potrà essere effettuato direttamente dal richiedente o da un intermediario delegato al cassetto fiscale o alla consultazione *full* del portale *"Fatture e corrispettivi"* (delega "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*") o ancora appositamente delegato per la presentazione dell'istanza al contributo per la ristorazione collettiva.
Al termine del periodo di presentazione delle istanze, l'Agenzia delle entrate procederà al riparto delle risorse stanziate in base alle istanze validamente presentate e all'erogazione dei contributi mediante accredito sul conto corrente intestato al richiedente indicato sull'istanza.
Come previsto dal decreto citato in premessa, si procederà dapprima al riparto dei fondi in egual misura entro l'importo di 10.000 euro per ciascun beneficiario e successivamente al riparto degli eventuali fondi rimanenti in proporzione al numero dei lavorati dipendenti risultante alla data del 31 dicembre 2019 indicato nell'istanza.
Qualora il contributo spettante al beneficiario dopo la ripartizione - esposto nell'area "*Consultazione esito*" del portale "*Fatture e corrispettivi*" - fosse di importo superiore a 150.000 euro, per ottenerne l'erogazione il beneficiario dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di regolarità antimafia, redatta secondo il modello che sarà pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, da inviarsi via pec all'indirizzo cop.cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

NUOVO CONTRIBUTO COVID-19 PER I DETTAGLIANTI: LE *FAQ* DEL MISE

È attualmente prevista, in favore delle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello del 2019, la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto definito "*Fondo per il rilancio delle attività economiche*".
Con Decreto datato 24 marzo 2022 del Mise ha definito i termini e le modalità di presentazione della domanda di accesso alla predetta agevolazione che è comunque riservata ai soggetti con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro e riduzione dei ricavi 2021 non inferiore al 30% dei ricavi 2019.
Tralasciando le altre condizioni necessarie per usufruire del predetto contributo va ricordato che lo stesso sarà erogato sulla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi 2019 nelle seguenti misure stabilite sulla base dell'importo del fatturato 2019:

Fatturato	Percentuale applicata
non superiori a 400.000 euro	60%
superiori a 400.000 e fino a 1.000.000 di euro	50%
superiori a 1.000.000 e fino a 2.000.000 di euro	40%

Il Mise è intervenuto di recente al fine di fornire chiarimenti in merito a taluni aspetti dell'agevolazione riguardanti i soggetti beneficiari, le modalità di presentazione della domanda e della concessione del contributo nonché la sua successiva erogazione. Si riporta di seguito l'elenco delle *faq* pubblicate.

A Soggetti Beneficiari	**A.0 Ai fini dell'accesso al contributo di cui articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, cosa si intende per codice attività prevalente?** Per codice attività prevalente si intende quello comunicato, con modello AA7/AA9, all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 o insieme al modello Comunica in Camera di Commercio. **A.1 Quali soggetti possono accedere al contributo di cui articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4?** Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, possono accedere al contributo le imprese che: i. svolgono in via prevalente un'attività di commercio al dettaglio tra quelle identificate al comma 1 del medesimo articolo; ii. presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro; iii. hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini dell'ammissibilità, inoltre, le medesime imprese devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell'istanza: a. avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese per una delle

attività ammissibili; b. non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; c. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato; d. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

A.2 Possono accedere al contributo i soggetti "only REA"?

No. Per accedere al contributo di cui articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, devono ricorrere tutti gli elementi di cui all'art. 2082 del codice civile, relativi alla definizione di "imprenditore", esercitati in via prevalente. Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad essa deve infatti aggiungersi l'ulteriore requisito della evidenza formale dell'impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Pertanto, pur esercitando un'attività economica, i soggetti "only-REA" (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili "imprese".

A.3 Possono accedere al contributo i soggetti che esercitano solo in via secondaria una delle attività ammissibili?

No. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente una delle attività di commercio al dettaglio i cui codici ATECO 2007 rientrano tra quelli identificati nella classificazione delle attività economiche: 47.19, 47.30, 47.43, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99, ovvero in una delle attività ricomprese nei gruppi 47.5 e 47.6.

A.4 Ai fini dell'accesso, come devo determinare il valore del fatturato?

Come disposto dall'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021.

A.5 Come si calcola l'ammontare medio mensile dei ricavi?

Per la determinazione dell'ammontare medio mensile dei ricavi occorre dividere l'importo complessivo dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva per il medesimo periodo. Pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta 2019 per 12 mesi. Nel caso, invece, di partita IVA attivata, ad esempio, il 1° aprile 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo dei ricavi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi.

A.6 Opero nel commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, come devo determinare i ricavi ai fini dell'accesso al contributo?

Ai fini della quantificazione dell'importo relativo ai ricavi, si rimanda alla nozione di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Come specificato nel modulo di istanza allegato al decreto direttoriale 24 marzo 2022, per i soli rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici,

	anche su supporti audiovideomagnetici, per i distributori di carburante e i rivenditori di tabacchi e beni di monopolio, il valore dei ricavi può essere determinato, alternativamente, secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Resta inteso che il medesimo criterio di quantificazione dovrà essere applicato per la determinazione degli ulteriori valori reddituali, compreso il "fatturato", riportati in sede di istanza. **A.7 Al fine della determinazione dalla riduzione di fatturato, un'impresa che svolge più di una attività economica, deve considerare l'importo del fatturato relativo alla sola attività di commercio al dettaglio oppure l'importo complessivo conseguito dalla medesima impresa nello svolgimento di tutte le attività esercitate?** Come disposto dall'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali devono riferirsi a quanto complessivamente conseguito nell'esercizio di riferimento. **A.8 Le attività nate nel 2021 sono escluse dall'agevolazione non essendo possibile confrontare il fatturato del 2021 con quello del 2019?** Sì, tenuto conto dei requisiti di accesso e di determinazione dell'agevolazione definiti dall'articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, le imprese costituitesi e/o che hanno avviato la propria attività nel 2021 non potranno accedere al contributo. **A.9 Per le imprese costituite nel corso del 2019 e che non hanno 12 mesi di attività nel citato periodo, che parametri devono considerare ai fine del calcolo relativo al calo del fatturato?** Al fine della determinazione della riduzione del fatturato, per le imprese costituite nel corso dell'anno 2019 - ad esempio il 1° ottobre 2019 - si potrà far riferimento ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nel periodo ottobre-dicembre 2019 (ipotizzando il caso di soggetti con esercizio coincidente con anno solare) e al valore dei medesimi importi registrati nel corrispondente periodo del 2021. **A.10 Nel caso di operazioni straordinarie che hanno coinvolto, nell'annualità 2019 o 2020, l'impresa esercente l'attività di commercio al dettaglio ammissibile, quali sono i criteri da considerare ai fini della determinazione della soglia massima dei ricavi e del calcolo della riduzione degli stessi?** Si premette che le operazioni straordinarie finalizzate al prosieguo di un'attività preesistente non costituiscono un impedimento all'accesso al beneficio, fermo restando il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti di cui dall'articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Un soggetto che, nelle annualità di riferimento, effettua un'operazione straordinaria, intendendosi per tale anche un'operazione di trasformazione, può presentare istanza a condizione che lo stesso si sia costituito e iscritto al Registro delle Imprese entro la data di presentazione dell'istanza di accesso al contributo in oggetto. Ai fini della determinazione della soglia massima dei ricavi e del calcolo della riduzione degli stessi, nel caso di specie, qualora la trasformazione aziendale sia avvenuta successivamente al 31 dicembre 2019, occorrerà prendere in considerazione i valori reddituali del soggetto confluito. Se la trasformazione avviene tra il 1°

	gennaio e il 31 dicembre 2019, invece, l'ammontare complessivo dei predetti valori reddituali deve essere determinato con riferimento a entrambe le partite IVA del richiedente e del confluito. **A.11 Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad esempio, con termine dell'esercizio sociale al 30 giugno o al 30 settembre di ogni anno), la soglia massima dei ricavi e il calcolo della riduzione degli stessi deve essere verificato considerando i mesi da gennaio 2019 a dicembre 2019 oppure i mesi coincidenti con il periodo d'imposta del soggetto richiedente?** Nel caso descritto, il soggetto richiedente il contributo con l'esercizio non coincide con l'anno solare, al fine di determinare la soglia massima dei ricavi e la riduzione degli stessi dovrà riferirsi a quanto registrato nel corso dei periodi d'imposta 2019 e 2021, anche se la loro durata non corrisponda al periodo 1° gennaio – 31 dicembre.
B Modalità di presentazione delle istanze di accesso al contributo	**B.1 Quali sono i termini per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo?** Come previsto dall'articolo 3, comma 9 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, le istanze per l'accesso al contributo possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero. **B.2 Chi è il soggetto autorizzato alla presentazione dell'istanza tramite la procedura informatica?** L'accesso alla procedura informatica per la presentazione dell'istanza è riservato al soggetto rappresentante legale dell'impresa richiedente, come risultante dal certificato camerale della medesima impresa, il quale, previo accesso alla procedura, può anche conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica. **B.3 Come si accede alla procedura informatica finalizzata all'invio delle istanze di accesso al contributo?** Per accedere alla procedura informatica occorre identificarsi e autenticarsi tramite la Carta nazionale dei servizi di cui articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. CNS). **B.4 Come deve essere compilata l'istanza di accesso al contributo?** L'istanza di accesso al contributo deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica raggiungibile all'indirizzo che sarà comunicato con congruo anticipo prima dell'apertura dello sportello. Alla medesima pagina web, nella sezione dedicata al Bando, è possibile prendere visione del manuale utente per la compilazione dell'istanza di accesso. Si evidenzia che la procedura informatica, oltre ad inibire la predisposizione dell'istanza ai soggetti che, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a) e/o b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di istanza è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Una volta che la procedura di compilazione sarà ultimata, il soggetto richiedente potrà scaricare il modulo in formato ".pdf" che andrà firmato digitalmente e successivamente caricato

	sul sistema per procedere all'invio della domanda. **B.5 Cosa deve essere allegato all'istanza di accesso al contributo?** Come previsto dall'articolo 3, comma 7 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, ai fini dell'accesso all'agevolazione, il soggetto richiedente, unitamente all'istanza, è tenuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero dedicata alla misura. **B.6 Quante istanze può presentare un singolo soggetto?** Come previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, ciascun soggetto può presentare una sola istanza. **B.7 Nella stampa della domanda di agevolazione non viene riportato il codice ATECO 2007 dell'attività prevalente dell'impresa. Dal momento che si tratta di un campo non editabile, la mancanza di tale informazione potrebbe comportare l'inammissibilità della richiesta di agevolazione?** Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, si fa riferimento al codice ATECO 2007 prevalente comunicato dall'impresa, con modello AA7/AA9, all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 o insieme al modello Comunica in Camera di Commercio. Al riguardo, si chiarisce che il possesso del requisito inerente al codice ATECO prevalente è dichiarato, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'impresa in sede di istanza e, nello specifico, al punto f) del modulo. Se presente nel Registro delle imprese, il dato relativo al codice di attività prevalente è acquisito automaticamente dal medesimo Registro. La mancata acquisizione e visualizzazione del predetto dato nel modello di istanza non determina, dunque, l'inammissibilità della stessa, fermi restando i controlli che l'Amministrazione effettuerà sulla veridicità della dichiarazione resa dal soggetto richiedente.
C Modalità di concessione e di erogazione del contributo	**C.1 Come vengono istruite le istanze di accesso al contributo?** Come previsto dall'articolo 4 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell'istanza, nonché il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo. In caso di esito positivo delle citate verifiche, il Ministero provvede a determinare l'agevolazione concedibile e ad avviare l'iter amministrativo finalizzato alla concessione e alla successiva erogazione del contributo. **C.2 Quale è l'ammontare massimo del contributo concedibile?** Come disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, le risorse finanziarie destinate all'intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come segue: a. 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00; b. 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00; c. 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00. Qualora la dotazione finanziaria destinata all'intervento non sia sufficiente a soddisfare la

	richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n.4/2022, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi di cui sopra. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile, l'importo del contributo determinato è ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile. **C.3 Le imprese beneficiarie come saranno informate dell'ammissione al contributo?** Il Ministero, effettuata la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti, adotterà un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto direttoriale 24 marzo 2022, il predetto provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) e ciò assolverà l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari. **C.4 Quali azioni sono poste dal Ministero al fine dell'erogazione del contributo?** Successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione, fatta salva la necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero, verificata, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, l'assenza del soggetto beneficiario nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. "visura Deggendorf" rilasciata dal Registro Nazionale degli Aiuti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

AL VIA LE SANZIONI SUL MANCATO USO DEL POS

Prende il via dal prossimo 30 giugno 2022 il periodo sanzionatorio per coloro che rifiutano di eseguire le transazioni finanziarie attraverso il sistema Pos e quindi i pagamenti con carte di credito e *bancomat*. Attraverso il decreto PNRR2 (articolo 18, D.L. 36/2022) il Governo ha infatti anticipato di 6 mesi regime sanzionatorio per gli esercenti che non accetteranno pagamenti elettronici. Le sanzioni, che in principio, dovevano essere introdotte dal 1° gennaio 2023 sono state anticipate al 30 giugno 2022.

Si tratta di sanzioni che colpiranno commercianti e professionisti ovvero l'ambito dei soggetti cui è fatto obbligo di possedere un Pos e accettare pagamenti effettuati con strumenti tracciabili (articolo 15, D.L. 179/2012).

Obbligo di dotazione Pos

L'obbligo di utilizzo del Pos è stato introdotto per la prima volta nel nostro Paese nel 2012 con il Decreto Crescita 2.0, articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012.

Successivamente nel gennaio 2014, il Mise stabiliva la soglia per l'accettazione dei pagamenti con carte di debito fissandola a 30 euro (al di sotto di questa cifra l'obbligo veniva meno) e con seguente decreto, il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo veniva spostato dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, senza prevedere alcuna sanzione per chi lo avesse violato.

La norma è stata poi ripresa ancora con la Legge di Stabilità del 2016 che, oltre alle carte di debito, introduceva la possibilità di utilizzare anche le carte di credito come strumento di pagamento, abbassava la soglia minima da 30 euro a 5 euro (limite oggi inesistente) e stabiliva che l'obbligo poteva venire meno se si fosse verificata una "*oggettiva impossibilità tecnica*".

Soltanto nel 2019 sono state definite le sanzioni per professionisti e commercianti che non si fossero adeguati alla normativa. L'entrata in vigore delle sanzioni è stata dapprima fissata nel 1° luglio 2020 salvo poi far seguire il provvedimento da una abrogazione.

Solo con il Governo Draghi le priorità sono cambiate.

Sanzioni per rifiuto di utilizzo del Pos

La sanzione amministrativa pecuniaria finalmente prevista in caso di mancata accettazione dei pagamenti con Pos è composta da 2 voci:

- importo fisso, pari a 30 euro,
- 4% del valore della transazione rifiutata.

Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Per le sanzioni applicate in caso di violazione dell'obbligo di accettazione dei pagamenti Pos non sarà infatti possibile procedere al pagamento in misura ridotta, che avrebbe consentito entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

RIUNIONI ORGANI SOCIALI DEGLI ENTI: LE REGOLE PER IL RICORSO ALLA MODALITÀ IN VIDEOCONFERENZA

Con 2 massime (la n. 12 e la n. 13) pubblicate lo scorso 10 maggio 2022 il Consiglio del Notariato di Milano ha fornito utili indicazioni riguardo alla possibilità di tenere le riunioni degli organi sociali di enti e associazioni in videoconferenza.
Come è noto le attuali disposizioni normative emanate durante il periodo emergenziale hanno consentito agli operatori del settore di convocare senza particolari problemi le riunioni dei propri organi sociali con modalità informatiche, in deroga tanto alle disposizioni statutarie quanto a quelle di natura codicistica. Tuttavia, pur approssimandosi (si spera) la fine del periodo emergenziale, diventa indispensabile avere ben chiare le regole riguardanti la possibilità di tenere riunioni con una modalità (la videoconferenza, appunto) che le organizzazioni del mondo non profit hanno gioco forza avuto modo di sperimentare e apprezzare.
Sotto questo profilo diventa peraltro importante verificare cosa dicono (o non dicono) gli statuti, che in taluni casi debbo essere opportunamente adeguati.

Le riunioni assembleari dei soci/associati

Con la massima n. 12 del 10 maggio 2022, il Consiglio Notarile di Milano si occupa dello svolgimento delle assemblee delle associazioni.
In particolare viene chiarito che le riunioni degli organi assembleari degli enti privi della qualifica di ETS (i tradizionali "*enti non commerciali*", quali ad esempio le associazioni) possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, con l'unica accortezza che il presidente sia in grado di verificare l'identità degli intervenuti. Il che significa, che superata la proroga emergenziale fissata al 31 luglio 2022 che dà la possibilità a tutte le associazioni (ma anche a società e fondazioni) di svolgere "*a distanza*" le assemblee, gli enti non ETS potranno liberamente continuare a riunirsi in assemblea in videoconferenza. La motivazione deriva dal fatto che gli articoli 20 e 21, cod. civ., nel disciplinare il funzionamento delle assemblee delle associazioni, non contengono specifiche previsioni circa le modalità di tenuta delle medesime, di intervento dei soci e di esercizio del diritto di voto.

I non ETS

Mancando una specifica disciplina legale che richieda la compresenza fisica degli aventi diritto nello stesso luogo e non rinvenendosi nell'ordinamento principi generali contrari, il Notariato ritiene che le riunioni degli organi assembleari degli enti associativi privi della qualifica di ETS, in assenza di diversa previsione statutaria, possano essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché:

- sia assicurata la contestualità del procedimento assembleare;
- sia possibile verificare l'identità degli intervenuti.

Laddove, poi, lo statuto dell'ente preveda che la convocazione dell'assemblea indichi il luogo di svolgimento della stessa, senza richiedere la presenza fisica degli aventi diritto, si deve ritenere che nulla impedisca all'organo amministrativo di prevedere nell'avviso di convocazione la facoltà per gli aventi diritto di partecipare alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione, stante che detta facoltà agevola l'esercizio dei diritti di partecipazione alla vita associativa da parte di chi abbia, per diversi motivi (distanza geografica, ridotto preavviso o altro), difficoltà a farlo mediante la presenza fisica.
Lo statuto, pertanto, secondo la richiamata massima n. 12 del notariato, potrebbe alternativamente prevedere:
1. che la riunione si debba tenere in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto;
2. che la riunione si debba tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
3. che la riunione si possa tenere in modalità "*mista*", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;
4. che spetti all'organo amministrativo decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione.

Gli ETS

Considerazioni diverse vanno invece fatte per il mondo delle realtà ETS, per le quali opera la previsione contenuta nell'articolo 24, comma 4, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) in base alla quale "*L'atto costitutivo e lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione*".
Per esse, pertanto, sarà indispensabile verificare la presenza di tale possibilità nei citati documenti al fine di poterla cogliere.

Le riunioni degli "*altri organi*"

Con la massima n. 13 sempre del 10 maggio 2022 il Consiglio Notarile di Milano si è occupato dello svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, diversi dalle assemblee, di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS.
Il notariato milanese ritiene sul punto che, in assenza di contraria disposizione statutaria, il consiglio direttivo e gli organi di controllo pluripersonali, possano sempre riunirsi mediante mezzi di telecomunicazioni, siano essi organi di associazioni, fondazioni e comitati e indipendentemente dalla qualifica di ETS.
Le motivazioni di tali conclusioni derivano dall'esame delle norme del codice civile e del terzo settore. In particolare:

- l'articolo 16, cod. civ., che per l'ente con personalità giuridica rimette all'atto costitutivo ed allo statuto la determinazione delle norme sull'amministrazione, senza alcuna limitazione;
- l'articolo 36, cod. civ., che per le associazioni non riconosciute, prevede che "*l'amministrazione*" sia regolata dagli accordi degli associati, senza alcuna limitazione;
- gli articoli 26, cod. civ. (organo di amministrazione) e 30 (organo di controllo) del CTS che nulla dispongono in proposito.

Secondo il Notariato, pertanto, in assenza di una disciplina legale e non rinvenendosi principi generali contrari, valgono anche per gli altri organi collegiali di associazioni, fondazioni e comitati (è il caso delle riunioni del coniglio direttivo piuttosto che di quelle dell'organo di controllo) le medesime considerazioni svolte nella commentata massima n. 12 riguardante la partecipazione alle riunioni assembleari, non ostandovi alcun principio inderogabile.

Dunque, le riunioni degli organi collegiali, (diversi dall'assemblea) di associazioni, fondazioni e comitati, pur in assenza di previsione statutaria in tal senso, possono essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché:

- siano assicurati la contestualità del procedimento decisionale, il rispetto del metodo collegiale e il diritto di informazione;
- sia possibile verificare l'identità degli intervenuti.

È evidente, conclude il notariato milanese, che in ossequio al principio di autonomia statutaria, lo statuto potrà, come già osservato in precedenza a proposito delle riunioni che avvengono nel contesto assembleare, alternativamente prevedere:

- che le riunioni si debbano tenere in un luogo fisicamente determinato, alla presenza personale degli aventi diritto;
- che le riunioni si debbano tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
- che le riunioni si possano tenere in modalità "*mista*", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;
- che spetti a chi fa la convocazione stabilire, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Informative e news per la clientela di studio

SANZIONI/RAVVEDIMENTO PER COMUNICAZIONI SISTEMA TESSERA SANITARIA

Con la recente risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022 l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcuni attesi chiarimenti circa l'applicazione delle sanzioni alle irregolarità commesse nella comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, nonché le relative modalità di definizione.

La comunicazione STS e le relative sanzioni

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014 stabilisce a carico degli operatori sanitari quali i medici, gli odontoiatri, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture per l'erogazione dei servizi sanitari (l'ambito applicativo di tale disposizione si è progressivamente esteso nel corso degli anni), l'obbligo di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle prestazioni erogate.

Per l'anno 2022 le scadenze entro le quali rendere la comunicazione sono le seguenti:

- 30 settembre 2022 per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;
- 31 gennaio 2023 per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022.

Dal 2023 tale adempimento dovrebbe assumere cadenza mensile (nel senso che le prestazioni erogate in ciascun mese dovrebbero essere comunicate entro la fine del mese successivo).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*bis*, D.Lgs. 175/2014, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di **100 euro per ogni comunicazione**, con un massimo di 50.000 euro, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico (ossia un'unica sanzione maggiorata quando vengono commesse più irregolarità connesse tra loro). Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.

Si ponevano dei subbi circa cosa si dovesse intendere per "*comunicazione*"; ad esempio, se un file inviato contiene 50 documenti e questo dovesse essere errato, la sanzione sarebbe una sola ovvero dovrebbe essere moltiplicata per 50?

Sul punto l'Agenzia delle entrate chiarisce che, in caso di inadempimento, il concetto di "*comunicazione*" contenuto nella norma sanzionatoria si riferisce ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi *file*), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.

In altre parole, **la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa**.

Il ravvedimento

L'Agenzia delle entrate, nella richiamata risoluzione, chiarisce altresì le modalità di definizione di tale sanzione; questa può essere infatti ridotta tramite il **ravvedimento operoso** di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, utilizzando il codice tributo 8912.

Qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione previste per il ravvedimento operoso, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a 1/3, con un massimo di 20.000 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2022: VERIFICHE NECESSARIE PER FORFETTARI E SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO 398

Per effetto della disposizione contenuta nel comma 2 del recente articolo 18, D.L. 36/2022 (il cosiddetto "*Decreto PNRR2*" pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2022) vengono abrogate le specifiche previsioni contenute nel comma 3, articolo 1, D.Lgs. 127/2015, al fine di eliminare le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previste per:

- contribuenti "*minimi*";
- contribuenti in regime forfettario;
- soggetti (per lo più realtà sportive dilettantistiche) che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991.

Va evidenziato come non si tratti di un esonero generalizzato fin da subito, ma di un processo che – secondo quanto previsto dal successivo comma 3 del citato articolo 18 - porterà all'obbligo di fatturazione elettronica progressivamente secondo le seguenti tempistiche:

- **a partire dal prossimo 1° luglio 2022** l'obbligo di fatturazione elettronica riguarderà "*i soggetti che* nell'anno *precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro*";
- **a partire dal 1° gennaio 2024** l'obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti i citati soggetti a prescindere dal volume di ricavi conseguito nell'anno precedente.

Alla luce delle richiamate disposizioni, pertanto, il ricorso obbligatorio alla fattura elettronica piuttosto che la possibilità di continuare ad emettere fattura in modalità cartacea sconterà per i richiamati soggetti le seguenti situazioni che dovranno essere verificate.

Dal 1° luglio 2022	• Potrà continuare a fare ricorso alla fattura cartacea chi nel precedente anno 2021 ha conseguito ricavi o compensi non superiori o pari a 25.000 euro • Dovrà fare ricorso alla fattura elettronica chi nel precedente anno 2021 ha conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro
Dal 1° gennaio 2023	• Potrà continuare a fare ricorso alla fattura cartacea chi nel precedente anno 2022 ha conseguito ricavi o compensi non superiori o pari a 25.000 euro • Dovrà fare ricorso alla fattura elettronica chi nel precedente anno 2022 ha conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro
Dal 1° gennaio 2024	• Tutti dovranno fare ricorso alla fattura elettronica a prescindere dai ricavi o compensi conseguiti tutti i minimi, forfettari ed enti in regime L. 398/1991

In tema sanzioni, sempre al comma 3 dell'articolo 18, D.L. 36/2022 viene previsto che per il periodo luglio-settembre 2022 (il primo trimestre interessato dal nuovo obbligo decorrente dal 1° luglio 2022) le sanzioni amministrative previste in tema di omessa o ritardata fatturazione di cui all'art.6 comma 2 D.Lgs. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito), non si applicano se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Viene nella sostanza derogato per le operazioni effettuate fino al prossimo 30 settembre 2022 l'ordinario termine dell'invio telematico della fattura elettronica fissato in 12 giorni dalla effettuazione dell'operazione, potendo tali soggetti effettuare l'invio delle fatture elettroniche entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione medesima (quindi, ad esempio, per tutte le operazioni effettuate nel mese di luglio 2022 la trasmissione telematica delle fatture potrà avvenire entro la fine del mese di agosto, per quelle di agosto entro la fine del mese di settembre e per quelle di settembre entro la fine del mese di ottobre).
Per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2022 in avanti, invece, si dovrà tornare a rispettare l'ordinario termine dei 12 giorni per cui una operazione effettuata il 5 ottobre dovrà essere trasmetta telematicamente al SdI entro e non oltre il giorno 17 ottobre 2022).
Relativamente ai soggetti in regime forfettario 398 vale la pena segnalare che sussistono a oggi dubbi applicativi, riferiti soprattutto a coloro che presentano un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, sui quali si attendono urgenti chiarimenti ufficiali dei quali vi daremo conto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

RESE NOTE LE INDICAZIONI DI CALCOLO PER LE AGEVOLAZIONI ENERGETICHE DELLE IMPRESE "*NON ENERGIVORE*"

Come noto al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico sono stati previsti dal Governo degli interventi a favore delle aziende c.d. "*non energivore*".
Con una recente circolare, la n. 13 dello scorso 13 maggio 2022, l'Agenzia delle entrate ha rilasciato alcuni chiarimenti in relazione all'ambito applicativo delle predette agevolazioni.
È stato dapprima definito l'ambito soggettivo degli interventi: possono infatti beneficiarne le aziende diverse dalle "energivore" che dispongano di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.
Per calcolare il costo medio per KW/H si deve tener conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione risultanti in fattura ed escludendo ogni altro costo accessorio, diretto o indiretto.

costi sostenuti per l'energia elettrica in fattura	➡	"*spesa per la materia energia*"

Non concorrono al calcolo del costo energetico:
- le spese di trasporto;
- le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica;
- le imposte inerenti alla componente energia;
- i sussidi;
- altri costi diretti e indiretti.

Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019 l'Agenzia delle entrate precisa che va considerato quale parametro di riferimento l'importo di 69,26 euro/MWh derivante dalla somma del valore medio del Pun (prezzo unico nazionale) all'ingrosso pari a 59,46 euro/MWh e valore di riferimento del Pd (prezzo di dispacciamento) pari a 9,80 euro/MWh.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I CODICI SAE E RAE DA INDICARE SULLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI DI CREDITO

Gli acronimi SAE (Settore o Sottogruppo di attività economica) e RAE (Ramo di attività economica) sono utilizzati dalle banche per censire le attività economiche delle imprese e vengono richiesti in caso di richieste da parte delle imprese finalizzate alla concessione prestiti e finanziamenti, al fine di classificare ed inquadrare le attività nell'ottica della valutazione del merito creditizio.
Attualmente, nelle visure rilasciate dalle Camere di Commercio non vengono riportati: la circolare n. 140/1991 della Banca d'Italia, più volte aggiornata nel corso degli anni, è il documento dal quale le imprese possono desumere i propri codici SAE e RAE.
Si forniscono nelle tabelle seguenti le classificazioni dei codici SAE e RAE.

SAE - Settori di attività economica	
001	**AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**
016	**Amministrazioni Centrali**
102	Amministrazione statale e Organi costituzionali
100	Tesoro dello Stato
101	Cassa DD.PP.
165	Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica
166	Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
167	Enti di ricerca
017	**Amministrazioni Locali**
120	Amministrazioni regionali
121	Amministrazioni provinciali e città metropolitane
173	Amministrazioni comunali e unioni di comuni
174	Enti produttori di servizi sanitari
175	Altri enti produttori di servizi sanitari
176	Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica
177	Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
019	**Enti di previdenza e assistenza sociale**
191	Enti di previdenza e assistenza sociale
023	**SOCIETÀ FINANZIARIE**
030	**Autorità bancarie centrali**
300	Banca d'Italia
024	**Altre istituzioni finanziarie monetarie: banche**
245	Sistema bancario
021	**Altre istituzioni finanziarie monetarie: altri intermediari**
247	Fondi comuni di investimento monetario
025	**Altri intermediari finanziari**
250	Fondazioni bancarie
255	Holding finanziarie pubbliche

256	Holding finanziarie private
257	Merchant banks
258	Società di leasing
259	Società di factoring
263	Società di credito al consumo
264	Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
265	Società fiduciarie di gestione
266	Fondi comuni di investimento mobiliare e Società di investimento a capitale variabile (Sicav)
267	Altri organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)
268	Altre finanziarie
027	**Ausiliari finanziari**
270	Società di gestione di fondi
273	Società fiduciarie di amministrazione
275	Enti preposti al funzionamento dei mercati
276	Agenti di cambio
301	Ufficio Italiano Cambi (U.I.C)
329	Associazioni bancarie
278	Associazioni tra imprese finanziarie e assicurative
279	Autorità centrali di controllo
280	Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione
283	Promotori finanziari
284	Altri ausiliari finanziari
029	**Imprese di assicurazione e fondi pensione**
294	Imprese di assicurazione
295	Fondi pensione
296	Altri fondi previdenziali
004	**SOCIETÀ NON FINANZIARIE**
047	**Imprese pubbliche**
470	Aziende municipalizzate, provincializzate e regionalizzate
471	Imprese partecipate dallo Stato
472	Imprese a partecipazione regionale o locale
473	Altre unità pubbliche
474	Holding pubbliche
052	**Imprese private**
430	Imprese produttive
431	Holding private
045	**Associazioni fra imprese non finanziarie**
450	Associazioni fra imprese non finanziarie
048	**Quasi-società non finanziarie artigiane**
480	Unità o società con 20 o più addetti
481	Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti
482	Società con meno di 20 addetti
049	**Quasi-società non finanziarie altre**
490	Unità o società con 20 o più addetti
491	Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti
492	Società con meno di 20 addetti
006	**FAMIGLIE**

061	**Famiglie produttrici**
614	Artigiani
615	Altre famiglie produttrici
060	**Famiglie consumatrici**
600	Famiglie consumatrici
008	**ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE**
051	**Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie**
500	Istituzioni ed enti ecclesiastici e religiosi
501	Istituzioni ed enti con finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, culturali, sindacali, politiche, sportive, ricreative e simili
007	**RESTO DEL MONDO**
082	**Amministrazioni Pubbliche**
704	Amministrazioni centrali dei paesi UE membri dell'UM
705	Amministrazioni centrali dei paesi UE non membri dell'UM
706	Amministrazioni di stati federati dei paesi UE membri dell'UM
707	Amministrazioni di stati federati dei paesi UE non membri dell'UM
708	Amministrazioni locali dei paesi UE membri dell'UM
709	Amministrazioni locali dei paesi UE non membri dell'UM
713	Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE membri dell'UM
714	Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE non membri dell'UM
715	Amministrazioni Pubbliche e enti di assistenza e previdenza di paesi non UE
083	**Istituzioni finanziarie monetarie**
724	Autorità bancarie entrali dei paesi UE membri dell'UM
725	Autorità bancarie entrali dei paesi UE non membri dell'UM
726	Autorità bancarie centrali dei paesi non UE
727	Sistema bancario dei paesi UE membri dell'UM
728	Sistema bancario dei paesi UE non membri dell'UM
729	Sistema bancario dei paesi non UE
733	Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE membri dell'UM
734	Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE non membri dell'UM
735	Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi non UE
084	**Altre società finanziarie**
739	Altri intermediari finanziari dei paesi UE membri dell'UM
743	Altri intermediari finanziari dei paesi UE non membri dell'UM
744	Imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE membri dell'UM
745	Imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE non membri dell'UM
746	Ausiliari finanziari dei paesi UE membri dell'UM
747	Ausiliari finanziari dei paesi UE non membri dell'UM
748	Altre società finanziarie di paesi non UE
085	**Società non finanziarie**
757	Società non finanziarie dei paesi UE membri dell'UM
758	Società non finanziarie dei paesi UE non membri dell'UM
759	Società non finanziarie di paesi non UE
086	**Famiglie**
768	Famiglie produttrici dei paesi UE membri dell'UM
769	Famiglie produttrici dei paesi UE non membri dell'UM
772	Famiglie produttrici di paesi non UE

773	Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'UM
774	Famiglie consumatrici dei paesi UE non membri dell'UM
775	Famiglie consumatrici di paesi non UE
087	**Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie**
783	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE membri dell'UM
784	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE non membri dell'UM
785	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie di paesi non UE
088	**Organismi internazionali e altre istituzioni**
791	Banca Centrale Europea
770	Istituzioni dell'UE
771	Altri organismi
794	Rappresentanze estere
099	**UNITA' NON CLASSIFICABILE E NON CLASSIFICATE**
055	**Unità non classificabili e non classificate**
551	Unità non classificabili
552	Unità non classificate

Rae - Ramo di attività economica	
051	**Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca**
011	Prodotti vegetali dell'agricoltura e delle foreste
012	Vino
013	Olio di oliva non raffinato
014	Prodotti animali dell'agricoltura e della caccia
019	Prodotti agricoli esclusivamente importati
020	Prodotti della silvicoltura
030	Prodotti della pesca
052	**Prodotti energetici**
111	Carbone e agglomerati di carbone
112	Lignite e mattonelle di lignite
120	Prodotti della Cokefazione
130	Petrolio greggio, gas naturale e scisti bituminosi
140	Prodotti petroliferi raffinati
151	Minerali contenenti materie fissili e fertili
152	Prodotti della trasformazione di materie fissili e fertili
161	Energia elettrica
162	Gas distribuito
163	Vapore, acqua calda, aria compressa
170	Acqua (raccolta, depurazione, distribuzione)
053	**Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi esclusi quelli fissili e fertili**
211	Minerali di ferro
212	Minerali non ferrosi (esclusi quelli fissili e fertili)
221	Ghisa, acciaio grezzo, laminati a caldo, laminati da rottami ferro-leghe (prodotti CECA)
222	Tubi di acciaio
223	Trafilati, laminati a sfoglia, profilati a freddo di acciaio
224	Metalli non ferrosi
054	**Minerali e prodotti a base di minerali non metallici**
231	Materiali da costruzione e terre refrattarie

232	Sali di potassio e di fosfati naturali
233	Salgemma e sale marino
239	Altri minerali e torba
241	Materiali da costruzione in terracotta
242	Cemento, calce e gesso
243	Materiali da costruzione in calcestruzzo, cemento o gesso
244	Articoli in amianto (con l'esclusione di manufatti in cemento amianto)
245	Pietre e prodotti minerali non metalliferi
246	Mole e altri prodotti abrasivi
247	Vetro
248	Prodotti in ceramica
055	**Prodotti chimici**
252	Prodotti della petrolchimica e della carbochimica
253	Altri prodotti chimici di base
255	Intonaci, pitture, vernici e inchiostri da stampa
256	Altri prodotti chimici destinati prevalentemente all'industria e all'agricoltura
257	Prodotti farmaceutici
258	Saponi, detersivi, sintetici, altri prodotti per l'igiene personale, profumi
259	Altri prodotti chimici destinati prevalentemente al consumo domestico e alla pulizia
260	Fibre artificiali e sintetiche
056	**Prodotti in metallo esclusi le macchine ed i mezzi di trasporto**
311	Prodotti delle fonderie
312	Prodotti in metallo forgiati, stampati, stozzati, tagliati a pezzi, ribattuti
313	Prodotti di seconda trasformazione dei metalli
314	Prodotti per costruzioni metalliche
315	Prodotti dell'arte e del lavoro del calderaio
316	Utensili e articoli finiti in metallo (escluso in materiale elettrico)
057	**Macchine agricole e industriali**
321	Macchine e trattori agricoli
322	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, utensileria e utensili per macchine
323	Macchine tessili e loro accessori e macchine per cucire
324	Macchine e apparecchi per le industrie alimentari e chimiche, macchine di condizionamento e imballaggio, macchine per la lavorazione della gomma e dei materiali plastici
325	Macchine e apparecchi per le miniere, la metallurgia, per la preparazione di materiali da costruzione, per abitazioni e opere pubbliche e per l'edilizia
326	Ingranaggi e altri organi di trasmissione: cuscinetti a sfere
327	Macchine per la lavorazione del legno, della carta, del cuoio, delle calzature e per il bucato e il lavaggio a secco
328	Altre macchine e apparecchi meccanici
058	**Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei dati, strumenti di precisione di ottica e similari**
330	Macchine per ufficio e per l'elaborazione dei dati
371	Strumenti di precisione, apparecchi di misura e di controllo
372	Materiale medico-chirurgico, apparecchi ortopedici
373	Strumenti ottici, materiale fotografico
374	Orologi
059	**Materiale e forniture elettriche**

341	Fili e cavi elettrici
342	Apparecchi elettrici
343	Materiale elettrico per uso industriale, pile e accumulatori
344	Materiale per telecomunicazione, contatori, apparecchi di misura e materiale elettrosanitario
345	Apparecchi elettronici, radiotelevisivi, elettroacustici, dischi, nastri magnetici registrati
346	Elettrodomestici
347	Lampade, apparecchi per illuminazione
060	**Mezzi di trasporto**
351	Autoveicoli e relativi motori
352	Carrozzerie di ogni tipo, rimorchi
353	Accessori e pezzi di ricambio per autoveicoli
361	Navi mercantili, piroscafi, navi da guerra, rimorchiatori, congegni per la navigazione, loro riparazioni e materiale risultante dalla loro demolizione
362	Materiale rotabile ferrotranviario e filoviario
363	Biciclette, motoveicoli, carrozzelle per invalidi
364	Aerei, elicotteri, missili, veicoli spaziali ed altri congegni aeronautici
365	Carrozzine per bambini e malati, veicoli a trazioni animale
061	**Prodotti alimentali, bevande e prodotti a base di tabacco**
411	Grassi vegetali e animali
412	Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
413	Latte e prodotti della trasformazione del latte
414	Conserve, succhi di frutta e legumi
415	Pesce conservato ed altri prodotti del mare per l'alimentazione umana
416	Farine, granelle, semole, fiocchi di cereali
417	Paste alimentari
418	Prodotti amidacei
419	Pane, biscotti, prodotti di pasticceria
420	Zucchero
421	Prodotti a base di cacao, caramelle, gelati
422	Prodotti per l'alimentazione degli animali
423	Altri prodotti alimentari
424	Alcool etilico di fermentazione di prodotti vegetali e prodotti a base di detto alcool
425	*Champagne*, vini spumanti, aperitivi a base di vini
426	Sidro di mele e di pere
427	Malto, birra, lievito di birra
428	Acque minerali e bevande non alcoliche non altrove classificate
429	Prodotti a base di tabacco
062	**Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento**
431	Fibre tessili, prodotti della filatura e simili
432	Tessuti, veli
436	Prodotti della maglieria
438	Tappeti e tappezzerie, tele incerate e linoleum
439	Altri prodotti tessili
441	Cuoi, pelli, pelletterie consociate e altrimenti preparate
442	Articoli in cuoio e in pelle
451	Calzature, pantofole interamente o parzialmente in cuoio
453	Articoli di abbigliamento ed accessori

455	Biancheria per la casa, articoli per il letto, per l'arredamento, tende, coperte, veli, drappelli e sacchi
456	Articoli di pellicceria
063	**Carta, articoli di carta, prodotti della stampa ed editoria**
471	Pasta per carta, carta, cartoni
472	Articoli in pasta di carta, carta, cartoni
473	Prodotti della stampa
474	Prodotti dell'editoria
064	**Prodotti in gomma ed in plastica**
481	Articoli in gomma
482	Pneumatici rigenerati
483	Articoli e materiali plastici
065	**Altri prodotti industriali**
461	Legno segato, piallato, essiccato e trattato a vapore
462	Legno impiallacciato, pannelli fibro-legnosi
463	Carpenteria e costruzioni in legno, lavori di falegnameria per l'edilizia, *parquets*
464	Imballaggi in legno
465	Articoli in legno (esclusi mobili), farine e lana di legno
466	Articoli di sughero, giunco e vimini (esclusi mobili), spazzole, scope, pennelli
467	Mobili di legno e giunco, materassi
491	Gioielli, prodotti di oreficeria, di incisione, diamanti tagliati, monete, medaglie
492	Strumenti musicali
493	Prodotti della cinematografia e della fotografia
494	Giochi, giocattoli, articoli sportivi
495	Penne stilografiche e a sfera, tamponi, altri prodotti non altrove classificati
066	**Edilizia e opere pubbliche**
505	Abitazioni
506	Fabbricati non residenziali
507	Opere pubbliche
509	Demolizioni di immobili
067	**Servizi del commercio, recuperi e riparazioni**
610	**SERVIZI DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO**
611	Commercio all'ingrosso (escluso il recupero) di materie prime agricole, animali vivi, materie prime tessili e semilavorati
612	Commercio all'ingrosso di combustibili, minerali e prodotti chimici per l'industria
613	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale; materiale da costruzione e articoli per installazione; vetro piano
614	Commercio all'ingrosso di macchine, attrezzature e veicoli
615	Commercio all'ingrosso di mobili, elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, casalinghi e ferramenta
616	Commercio all'ingrosso di prodotti tessili, di abbigliamento, calzature e articoli in cuoio e pelli
617	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco
618	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, strumenti ed apparecchi sanitari, articoli di bellezza, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
619	Commercio all'ingrosso di altri prodotti non alimentari
620	Beni di recupero (ferraglie, metalli vecchi, carte vecchie, stoffe ed altri prodotti di recupero e demolizione)

630	Servizi degli intermediari del commercio
640	**SERVIZI DEL COMMERCIO AL MINUTO**
641	Commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari, carne, pesce
	e pasticceria
642	Commercio al minuto di bevande, oli e altri prodotti alimentari non altrove classificati e despecializzato (supermercati ecc…); prodotti del tabacco ed altri generi di monopolio
643	Farmacie
644	Commercio al minuto di articoli sanitari e prodotti di bellezza
645	Commercio al minuto di articoli di abbigliamento
646	Commercio al minuto di calzature e articoli per calzolerie, pelletteria e articoli da viaggio
647	Commercio al minuto di tessuti per arredamento, tappeti, biancheria da tavola e da casa
648	Commercio al minuto di mobili, apparecchi e materiali per la casa
649	Commercio al minuto di carte da parati e stucchi; rivestimenti e apparecchi igienico-sanitari e da costruzione; strumenti musicali, spartiti e accessori; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria; articoli d'antiquariato, oggetti d'arte e di culto, decorazioni
651	Commercio al minuto di automobili (incluse le auto d'occasione), cicli e motocicli (incluse le moto d'occasione); pezzi staccati e accessori di autoveicoli, motocicli e cicli; natanti e accessori
652	Commercio al minuto di carburanti e lubrificanti
653	Commercio al minuto di libri nuovi e usati, giornali (quotidiani e periodici), articoli da cancelleria e forniture per ufficio; mobili per ufficio, macchine e attrezzature per ufficio, francobolli per filatelici, numismatica e altri articoli da collezione
654	Commercio al minuto di altri articoli non altrove classificati
655	Commercio al minuto di articoli d'occasione (esclusi libri, veicoli e oggetti d'antiquariato)
656	Commercio al minuto di prodotti diversi con prevalenza di prodotti non alimentari
671	Riparazioni di autoveicoli e biciclette
672	Riparazioni di calzature, articoli in cuoio, apparecchi elettrodomestici, gioielli, orologi
068	**Servizi degli alberghi e pubblici esercizi**
660	Servizi degli alberghi e pubblici esercizi
069	**Servizi dei trasporti interni**
710	Servizi dei trasporti ferroviari e servizi connessi
721	Servizi dei trasporti con metropolitana, tram, autobus di linea
722	Servizi trasporti su strada di persone
723	Servizi trasporti su strada di merci
724	Servizi per oleodotto e gasdotto
725	Servizi dei trasporti terrestri non altrove classificati (ferroviari a cremagliera, teleferica, seggiovia)
730	Servizi di navigazione interna
070	**Servizi dei trasporti marittimi ed aerei**
741	Servizi dei trasporti marittimi
742	Servizi dei trasporti di cabotaggio
750	Servizi dei trasporti aerei
071	**Servizi connessi ai trasporti**
761	Servizi connessi ai trasporti terrestri diversi da quelli ferroviari
762	Servizi connessi alla navigazione interna
763	Servizi connessi ai trasporti marittimi e di cabotaggio
764	Servizi connessi ai trasporti aerei
771	Servizi delle agenzie di viaggio
772	Servizi degli intermediari dei trasporti

773	Servizi di custodia e di deposito
072	**Servizi delle comunicazioni**
790	Servizi delle comunicazioni
073	**Altri servizi destinabili alla vendita**
830	Servizi ausiliari e finanziari di assicurazione, di affare immobiliari; servizi di consulenza legale, contabile, fiscale, tecnica e organizzativa, servizi di pubblicità, servizi del trattamento elettronico dell'informazione
840	Servizi di noleggio di beni mobili senza personale permanente
850	Servizi della locazione di beni immobili
920	Servizi della nettezza urbana, di disinfezione e di pulizia
930	Servizi dell'insegnamento
940	Servizi della ricerca e sviluppo
950	Servizi sanitari destinabili alla vendita
960	Servizi delle istituzioni sociali, servizi delle associazioni professionali, delle organizzazioni economiche, dei sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori
970	Servizi ricreativi e culturali
981	Servizi di lavanderia, di tintoria e simili
982	Servizi di parrucchieri, dei barbieri e degli istituti di bellezza
983	Servizi degli studi fotografici
984	Altri servizi personali non altrove classificati (servizi delle pompe funebri, di cremazione, di agenzie matrimoniali, d'astrologia, ecc…)

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Informative e news per la clientela di studio

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TITOLARI EFFETTIVI: PUBBLICATO IL DECRETO

Il 25 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto (DM n.55 del 11 marzo 2022) che fissa le regole per la comunicazione dei titolari effettivi; in attesa del provvedimento che fisserà le modalità operative per ottemperare a tale obbligo (che dovrebbe essere approvato entro 60 giorni) e di quello che stabilirà l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni, è bene ricordare in cosa consiste tale adempimento e quali sono i soggetti obbligati.

Il registro dei titolari effettivi

L'obbligo di comunicazione dei titolari effettivi è introdotto con la finalità di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il decreto disciplina prima di tutto l'obbligo di comunicazione all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.

Tale provvedimento si occupa peraltro anche di regolamentare l'accesso a tali dati da parte delle Autorità ed altri soggetti, nonché i diritti di segreteria per accedere a tali dati.

In merito alla comunicazione, il decreto stabilisce l'obbligo di annotare presso il registro imprese della Camera di commercio le informazioni relative alla titolarità effettiva di società ed altri enti.

In particolare la comunicazione deve essere resa dai seguenti soggetti:

- gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
- i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
- il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

Tale comunicazione va resa al registro imprese competente territorialmente.

Oltre alla comunicazione iniziale, successivamente l'obbligo si riproporrà quando varieranno i dati e le informazioni precedentemente comunicate (in particolare, quando varierà il titolare effettivo); tale adempimento andrà reso entro 30 giorni dalla variazione.

Inoltre, il decreto stabilisce anche un obbligo annuale di conferma delle informazioni precedentemente rese; quindi, anche se nulla varierà, vi sarà un adempimento annuale da gestire.

È comunque concessa, alle imprese dotate di personalità giuridica, la possibilità di confermare tali dati contestualmente al deposito del bilancio.

Le informazioni variano a seconda del soggetto chiamato ad effettuare la comunicazione.

Per le società, in particolare, sarà richiesta l'entità della partecipazione detenuta dal titolare effettivo, ovvero, se il titolare effettivo non è individuato in forza dell'entità della partecipazione, la modalità dell'esercizio del controllo.

In caso di mancata comunicazione può essere comminata dalla Camera di Commercio la sanzione di cui all'articolo 2630, cod. civ. (ossia una sanzione compresa tra 103 euro e 1.032 euro).

Si provvederà ad informare la clientela di studio quando saranno pubblicati i provvedimenti che fisseranno modalità e termini per effettuare tali comunicazioni, nonché i relativi costi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

ISA APPLICABILI AL PERIODO D'IMPOSTA 2021: ARRIVANO I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la **circolare n. 18/E dello scorso 17 maggio 2022** l'Agenzia delle entrate fornisce i tradizionali chiarimenti in relazione alla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa) applicabili al periodo d'imposta 2021, oggetto di compilazione nelle prossime dichiarazioni dei redditi dei contribuenti titolari di partita Iva.
Al di là delle indicazioni riguardanti la modulistica, che presenta singole specificità in ragione della tipologia di attività svolta da ciascun contribuente, di particolare interesse appaiono le indicazioni riguardanti le nuove cause di esclusione, così come le novità riguardanti il processo di revisione straordinaria che in questi ultimi anni appare soprattutto finalizzato a cogliere gli effetti negativi conseguenti all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.
Da ultimo, sono analizzate le previsioni riguardanti il regime premiale e i relativi livelli di affidabilità al cui raggiungimento sono collegate particolari disposizioni di favore in tema di utilizzo di crediti fiscali nonché di esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità, di esclusione dalla disciplina delle società di comodo e, infine, di esclusione da determinate tipologie di accertamento.

Le nuove cause di esclusione

Negli Isa relativi al periodo d'imposta 2021 vengono confermate le cause di esclusione, già previste lo scorso anno, connesse alle situazioni in cui gli effetti economici negativi della pandemia in corso si sono manifestati con tale significatività da non consentire, potenzialmente, una corretta applicazione degli Isa nonostante l'introduzione degli specifici correttivi di cui diremo oltre. In particolare, con i decreti Mef del 21 marzo e del 29 aprile 2022 è stato previsto che, per il periodo d'imposta 2021, gli Isa non trovino applicazione per i contribuenti di seguito rappresentati.

Cause di esclusione per il periodo d'imposta 2021

- chi ha subito una diminuzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019;
- chi ha aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
- chi esercita, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività (l'elenco dei codici attività esclusi dall'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2021 è contenuto nella Tabella 2 allegata alle istruzioni parte generale degli Isa consultabili sul sito dell'Agenzia delle entrate). Si tratta delle attività operanti nei settori che più hanno subito nel 2021 le limitazioni della pandemia, in particolare le attività riferibili a sport, intrattenimento e spettacolo.

A proposito di tali nuove ipotesi di esclusione vanno tenute presenti le seguenti ed importanti precisazioni:

- i contribuenti esclusi dall'applicazione degli Isa sulla base di tali nuove cause di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli;

- nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall'applicazione degli Isa, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali di cui diremo oltre; ciò in quanto "*l'applicazione degli indici nei confronti di contribuenti che operano in un contesto economico o in condizioni specifiche significativamente diverse da quelle prese a riferimento per la costruzione degli indici stessi, non fornisce garanzie di totale affidabilità dei risultati*" (concetti ribaditi anche nelle precedenti (circolare n. 16/E/2020 e ribadito nella successiva circolare n. 6/E/2021).

La revisione straordinaria

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 148, Decreto Rilancio, con il D.M. 29 aprile 2022 sono stati previsti specifici interventi sulla metodologia degli Isa in applicazione per il periodo d'imposta 2021. L'analisi dei provvedimenti normativi emanati nel corso del 2021 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha quindi consentito di predisporre degli appositi correttivi, da applicare sia all'analisi degli indicatori elementari di affidabilità. sia a quella degli indicatori elementari di anomalia, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso del 2021. Detti correttivi sono commisurati all'entità dei seguenti fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica:

- contrazione della domanda (determinata dall'analisi dei corrispettivi telematici articolata per territorio);
- caduta dei ricavi/compensi (dichiarati dal singolo contribuente nel periodo di imposta di applicazione);
- contrazione della produttività settoriale (stima della riduzione di produttività sotto l'ipotesi di invarianza dei costi);
- riduzione della forza lavoro dipendente (osservata nel settore rispetto al periodo d'imposta 2019).

In continuità con l'approccio seguito per il precedente periodo d'imposta 2020 e in coerenza con l'esigenza di snellire quanto più possibile gli adempimenti correlati all'applicazione degli Isa, l'Agenzia delle entrate evidenzia l'impianto metodologico a supporto di ciascun Isa è stato realizzato senza l'introduzione di nuove informazioni nei modelli dichiarativi.

Il regime premiale del periodo d'imposta 2021

Con provvedimento direttoriale prot. n. 143350 del 27 aprile 2022 l'Agenzia delle entrate, nel definire i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta 2021 ai quali sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-*bis,* D.L. 50/2017, ha sostanzialmente confermato le misure dell'anno precedente affermando, nelle motivazioni al recente provvedimento, che "*L'individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d'imposta 2020, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità*".

Tabella riepilogativa dei voti minimi necessari per accedere ai benefici premiali

Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un	• Voto 8 nel periodo d'imposta 2021 • Voto 8,5 come media dei periodi

importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive	d'imposta 2020 e 2021
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui	• Voto 8 nel periodo d'imposta 2021 • Voto 8,5 come media dei periodi d'imposta 2020 e 2021
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30, L. 724/1994, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2, D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011	• Voto 9 per il periodo di imposta 2021 • Voto 9 come media dei periodi d'imposta 2020 e 2021
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973 e all'articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972	• Voto 8,5 per il periodo di imposta 2021 • Voto 9 come media dei periodi d'imposta 2020 e 2021
Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972	• Voto 8 per il periodo di imposta 2021
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38, D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato	• Voto 9 per il periodo di imposta 2021 • Voto 9 come media dei periodi d'imposta 2020 e 2021

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I RIMBORSI SPESE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

La tematica dei rimborsi spese erogati a dipendenti e amministratori è certamente molto sentita dalle aziende, per la frequenza con cui si pone nella pratica quotidiana e per le numerose complicazioni burocratiche, amministrative e fiscali connesse all'argomento.
A seguire, si propone un'analisi delle casistiche di maggior rilievo, con l'utilizzo di tabelle di sintesi ove utile.

Il concetto di trasferta

Innanzitutto, va specificato che - in ambito fiscale - per "*trasferta*" si intende un trasferimento richiesto e autorizzato dal datore al di fuori del Comune dove è ubicata la sede di lavoro del dipendente.
Per quanto attiene gli amministratori, poiché potrebbe non essere stato specificato nel mandato (vale a dire nel verbale di nomina) il luogo ove espletare l'incarico, si fa riferimento convenzionale al luogo di residenza dell'amministratore stesso.
A rimarcare quanto sopra, il Tuir prevede che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito del percettore.
Va ricordato che il Tuir prevede differenti modalità di ristorare il dipendente del disagio subito per la trasferta, oltre che per la restituzione di eventuali somme pagate per conto dell'azienda.
In linea di principio, possiamo dire che il rimborso può essere:

1. **analitico**, o come si ha l'abitudine di dire "a piè di lista", evocando l'elenco dei rimborsi presentato al datore di lavoro (e qui si valorizza la restituzione delle spese);
2. **forfettario**, con differenti combinazioni tra il vero e proprio *forfait* e gli elementi forfettari e analitici (e qui si valorizza il disagio e l'eventuale spesa).

Il rimborso analitico o a piè di lista

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative:

- al vitto;
- all'alloggio;
- al viaggio e al trasporto;
- al rimborso di altre spese, anche non documentabili ed eventualmente sostenute dal dipendente, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all'estero (nel passato, si giustificava tale disposizione evocando i gettoni telefonici per le chiamate, le mance, etc.).

Tale impostazione appare quella maggiormente equilibrata, in quanto non determina alcun vantaggio né nocumento per alcuno; ogni spesa sostenuta e documentata viene rimborsata senza alcun effetto sul reddito del dipendente, posto che reddito non esiste, ma solo ristoro della spesa sostenuta (con l'eccezione delle piccole spese non documentabili).

Va però evidenziato che, in capo alla società erogante, il Tuir pone dei limiti di deducibilità.
Infatti, si riscontrano i seguenti valori:

- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero;
- se il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà, ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Effetti fiscali per le indennità analitiche di trasferta fuori Comune		
Tip	**Dipendente o collaboratore**	**Datore di lavoro**
Vitto e alloggio	Nessuna tassazione	Deduzione di un ammontare massimo giornaliero di 180,76 euro per Italia e 258,23 euro per estero (eccedenza non
Piccole spese non documentate	Nessuna tassazione, nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza non deducibile)
Viaggi e trasporti con mezzi pubblici	Nessuna tassazione	Deduzione integrale
Viaggi con veicolo proprio (rimborsi chilometrici)	Nessuna tassazione nei limiti delle tabelle Aci corrispondenti al veicolo (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti del costo di percorrenza Aci relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)
Viaggio con veicolo noleggiato (tariffe di noleggio)	Nessuna tassazione nei limiti delle tariffe pagate per il noleggio effettivo (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)

Il rimborso forfettario o parzialmente forfettario

Il Legislatore fiscale idealizza anche una modalità di rimborso forfettario, presumibilmente distribuendo su 3 componenti (paritarie nel peso) le seguenti componenti:

- vitto;
- alloggio;
- piccole spese non documentate.

In aggiunta a tali componenti, rimangono sempre considerate in via analitica e autonoma le spese di viaggio e trasporto.
Tornando alle tre componenti "*basiche*", è possibile utilizzare:

1. solo una misura forfettaria onnicomprensiva, per un totale di 46,48 euro al giorno (elevate a 77,47 euro per le trasferte all'estero), sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Sino a tale limite il dipendente non tassa nulla. L'eventuale parte eccedente concorre al reddito;

2. una somma forfettaria per solo una delle componenti. Infatti, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo;
3. una somma forfettaria per due componenti su tre. Infatti, il limite è ridotto di due terzi (quindi si applica il *forfait* di 15,49 euro) in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

I numeri tornano, dunque, come si può evincere dalla tabella che segue (salvo arrotondamenti che si ignorano, in quanto gli importi derivano dalla conversione in euro di precedenti parametri espressi in lire).

Trasferte non gestite integralmente con il rimborso analitico				
Tipologia	**Importo Italia non tassato**	**Importo Italia tassato**	**Importo estero non tassato**	**Importo estero tassato**
Forfait integrale	46,48 + viaggio e trasporto	Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)	77,47 + viaggio e trasporto	Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)
1 elemento forfait	30,96 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)	54,65 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al *forfait* (escluso viaggio e trasporto)
2 elementi forfait	15,49 + Viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al *forfait* (escluso viaggio e trasporto)	25,82+ viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al *forfait* (escluso viaggio e trasporto)

Anche in questo caso, valgono – in capo al datore di lavoro – i limiti di deduzione evidenziati nella tabella del precedente paragrafo.

Le modalità di contabilizzazione

Per quanto attiene l'imputazione contabile, va detto che:

- le indennità analitiche vanno contabilizzate secondo la tipologia di spesa rifusa, sino ai limiti della medesima. L'eventuale eccedenza, tassata in capo al dipendente, è costo del lavoro a tutti gli effetti;
- le indennità forfettarie sono componenti a tutti gli effetti del costo del lavoro, da contabilizzare nella voce B9 del Conto economico.

La documentazione necessaria

Da tempo, il fisco non richiede più che il dipendente, prima di recarsi in trasferta, debba ricevere una apposita autorizzazione scritta dal datore di lavoro.

Potrebbe invece risultare utile e logico, autorizzare il dipendente all'utilizzo del proprio veicolo, in modo da verificare in anticipo:

- il costo chilometrico che sarà addebitato;
- eventuali limiti alla deduzione del medesimo, secondo quanto sopra precisato.

In relazione ai rimborsi chilometrici, poi, è necessario che il dipendente compili un apposito prospetto nel quale, oltre a indicare le proprie generalità e gli estremi del veicolo utilizzato, specifichi quanto segue:

Data	Motivo spostamento	Partenza da	Arrivo a	Km percorsi	Tariffa ACI	Totale euro

Si ricorda che le tariffe Aci comprendono il costo del carburante e non quello del pedaggio autostradale che, per conseguenza, potrà rientrare nel conteggio dei rimborsi richiesti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.
In primo luogo vengono illustrate le scadenze ad oggi note in merito al versamento del saldo e del primo acconto delle imposte e dei contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nei modelli Redditi 2022 e Irap 2022.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2021 E PRIMO ACCONTO 2022	
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	22 agosto
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno	
1° rata	30 giugno
2° rata con interessi	22 agosto
3° rata con interessi	31 agosto
4° rata con interessi	30 settembre
5° rata con interessi	31 ottobre
6° rata con interessi	30 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	22 agosto
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno	
1° rata	30 giugno
2° rata con interessi	18 luglio
3° rata con interessi	22 agosto
4° rata con interessi	16 settembre
5° rata con interessi	17 ottobre
6° rata con interessi	16 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 22 agosto	
1° rata	22 agosto
2° rata con interessi	22 agosto
3° rata con interessi	16 settembre
4° rata con interessi	17 ottobre
5° rata con interessi	16 novembre
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
senza maggiorazione	30 giugno
con maggiorazione	22 agosto
Società di capitali – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro il 31/5/2022	30 giugno

Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	22 agosto
Bilancio non approvato	22 agosto
Società di capitali – con maggiorazione	
Bilancio approvato entro il 31/5/2022	22 agosto
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	31 agosto
Bilancio non approvato	31 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2022	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE	
16 giugno	**Versamenti Iva mensili** Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. **Versamento dei contributi Inps** Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. **Versamento delle ritenute alla fonte** Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. **Versamento ritenute da parte condomini** Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. **ACCISE – Versamento imposta** Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio. **IMU – Versamento acconto 2022** Versamento da parte dei soggetti obbligati dell'acconto dell'Imposta Municipale Unica dovuta per il 2022.

27 **giugno**	**Presentazione elenchi Intrastat mensili** Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di maggio.
30 **giugno**	**Autodichiarazione degli aiuti di stato percepiti legati all'epidemia Covid-19** Scade oggi la presentazione telematica dell'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, secondo il modello e le istruzioni approvati dal provvedimento n.143438/2022 dell'Agenzia delle entrate, con la quale attestare l'importo complessivo degli aiuti di stato fruiti (e il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C-(2020) 1863 *final*). **Dichiarazione Imu** Scadenza per la trasmissione al comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell'imposta su fabbricati e terreni per il periodo di imposta 2021. **Diritto annuale CCIAA** Scadenza del versamento dovuto per l'anno 2022 alla Camera di Commercio territorialmente competente. **Presentazione elenchi Intra 12 mensili** Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile. **Presentazione del modello Uniemens Individuale** Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.
15 **luglio**	**Registrazioni contabili** Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. **Fatturazione differita** Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.